

REGOLAMENTO COSTITUTIVO DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L'INNOVAZIONE

PER OPERE O LAVORI PUBBLICI

di cui all'art. 93, commi 7bis, 7ter, 7quater, del D. Lgs. 163/2006

Art. 1 - Istituzione del fondo

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, ai sensi della normativa vigente in rapporto all'entità ed alla complessità dell'opera da realizzare, prevede all'interno del quadro economico di ciascun appalto di opere o lavori, l'istituzione del fondo per la progettazione ed innovazione nella misura di:

- 2 %, per lavori di importo fino al massimo di € 150.000,00;
- 1,5%, aumentato di € 750,00, per i lavori di importo compreso tra € 150.000,01 e € 300.000,00;
- 1.0 %, aumentato di € 1.500,00, per i lavori di importo superiore a € 300.000,01.

Art. 2 - Ambito oggettivo e soggettivo

Il fondo di cui all'art. 1 è riferito ai soli appalti di opere o lavori, ad esclusione delle attività manutentive, che sono aggiudicati ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. per i quali l'I.N.F.N. sia Amministrazione aggiudicatrice. Le risorse finanziarie del fondo per la progettazione e l'innovazione sono ripartite come segue:

- 1'80% tra i soggetti incaricati di svolgere attività di Responsabile del Procedimento, incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della Direzione Lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;
- il 20% è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell'ente in conformità a quanto previsto all'art. 93, comma 7quater.

Art. 3 - Natura dell'incentivo

L'incentivo di cui al precedente articolo costituisce trattamento accessorio alla retribuzione ed è cumulabile con ogni altro elemento retributivo spettante ai sensi della disciplina contrattuale vigente nel comparto del personale degli enti di ricerca e sperimentazione.

Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente non possono superare il 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo così come previsto all'art. 93, commi, 7ter, 6º periodo.

Art. 4 - Valori di riferimento

L'importo dei lavori è riferito a quello posto a base di gara al netto dell'IVA.

Art. 5 - Altri oneri

Il fondo è comprensivo anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e al lordo delle ritenute a carico dei dipendenti.

Art. 6 - Modalità di ripartizione

Pagina 1 di

4

TO X

COPIA CONFORM

All

Pagina 1 di 3

La quota parte del fondo pari all'80% è ripartito fra il personale dipendente dell'I.N.F.N. incaricato per le attività di cui all'art. 2 del presente Regolamento tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, secondo le seguenti percentuali:

- a) il 30% al responsabile del procedimento;
- b) il 35 % all'incaricato della progettazione secondo le specifiche del successivo art. 8;
- c) il 5 % all'incaricato della redazione del piano di sicurezza:
- d) il 25 % all'incaricato della direzione lavori:
- e) il 5 % all'incaricato del collaudo.

E' escluso dalla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale.

Art. 7 - Pluralità d'incarichi

Quando il medesimo dipendente cumula per la stessa opera più incarichi fra quelli descritti nel precedente articolo 6, la quota complessiva dell'incentivo non può essere superiore al 50% del fondo.

Art. 8 - Incentivo per la progettazione

L'incentivo relativo alla progettazione viene attribuito nelle seguenti misure:

- 20 %, per la redazione del progetto preliminare;
- 30 %, per la redazione del progetto definitivo;
- 50 %, per la redazione del progetto esecutivo.

Art. 9 - Incentivo per le sicurezze

Per lavori ricompresi nel titolo IV del D. Lgs. N. 81 del 09/04/2008 e s.m.i. qualora l'attività di coordinamento delle sicurezze in fase di esecuzione è espletata da un collaboratore della Direzione Lavori si applica il successivo art. 10.

Art. 10 - Collaboratori

I Direttori delle strutture interessate dalla singola opera o lavoro, su iniziativa di ciascuno dei soggetti individuati all'art. 6, sentito il Responsabile del Procedimento e le RSU/OOSS, possono individuare uno o più dipendenti quali collaboratori diretti alle figure sopra riferite. A detti collaboratori viene riconosciuto un incentivo, dedotto dalla quota parte del fondo riferita al relativo referente, in misura complessiva pari al 25 %.

Nel caso di nomina di più collaboratori per il medesimo referente, il Direttore, d'intesa con il Responsabile del Procedimento, ripartisce la predetta quota del 25 % tra gli stessi, in relazione al contributo di ciascuno alla singola opera o lavoro.

Art. 11 - Lavori in economia

Nei lavori affidati in economia quando il medesimo dipendente è individuato quale Responsabile del Procedimento per tutti i lavori in economia afferenti la medesima struttura, la percentuale del fondo di cui all'art. 6 è ridotta al 20 per cento; ove vengano individuati più collaboratori del responsabile la rispettiva percentuale è fissata nella misura del 35 per cento.

Art. 12 - Erogazione

Pagina 2 di 3

4

#A)

AD-3

k All

COPIA CONFORME



Il fondo viene corrisposto al momento dell'approvazione degli atti di collaudo con le modalità e sulla scorta delle informazioni e documentazione necessaria.

Art. 13 - Disposizioni organizzative

Il Direttore della struttura interessata dall'opera o lavoro comunica alla Direzione Affari del Personale i nominativi dei dipendenti coinvolti nelle funzioni comprese nel fondo. I compensi, nelle misure definite dal presente regolamento, sono erogati a cura della Direzione Affari del Personale.

Art. 14 - Decremento del fondo⁷

Il fondo sarà ridotto a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi previsti dal quadro economico del progetto esecutivo. La riduzione sarà articolata come segue:

- decremento del 1 per mille dell'ammontare del fondo per ogni giorno di ritardo sui tempi stabiliti dal contratto;
- decremento dell'1 per mille calcolato sull'importo di variante da portare in detrazione sull'ammontare del fondo⁽¹⁾.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computabili le varianti e la proroga dei termini di esecuzione dei lavori conseguenti ad accadimenti di cui all'art. 132, commal, lettere a), b), c) e d).

Art. 15 - Sanzioni

I Direttori delle strutture interessate da opere o lavori possono escludere dalla ripartizione del fondo di cui al presente regolamento i dipendenti incaricati delle funzioni indicate all'art. 6, nonché i relativi collaboratori, qualora questi abbiano violato gli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente o non abbiano svolto i compiti assegnati con la dovuta diligenza. I Direttori in relazione a quanto sopra, dovranno tenere conto dei seguenti criteri:

- collaudabilità dell'opera;
- costo complessivo;
- tempi di realizzazione;
- assenza di infortuni ascrivibili a responsabilità delle figure evidenziate nell'art. 6;
- varianti dovute ad errori di progetto.

Art. 16 - Entrata in vigore

Il presente regolamento è approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo.

¹ Esempio: se rispetto al progetto abbiamo una variazione di costo di € 150.000,00 la detrazione sul fondo sarà di 150.000,00*1/1.000= € 150.00





ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Sottoscrizione dell'ipotesi di accordo sulla costituzione del Fondo incentivante per la progettazione e l'innovazione per opere o lavori pubblici, di cui all'art. 93, comma 7bis, 7ter, 7quater del D.Lgs n. 163/2006

Il giorno 21 novembre 2014 alle ore 10,30 in Roma, presso la Presidenza dell'INFN, si sono incontrate le delegazioni dell'INFN e quelle delle OO.SS. abilitate alla trattativa integrativa per discutere del "Regolamento costitutivo del Fondo per la progettazione e l'innovazione per opere e lavori pubblici":

- già oggetto di precedente accordo del 20.2.2001, deliberato dal Consiglio Direttivo (delibera n. 7141 del 30.3.2001), e
- in attuazione dell'art. 13 bis, DL 24 giugno 2014, n. 90, convertito in Legge 11 agosto 2014, n. 114, che modifica alcune disposizioni previgenti recate dall'art. 92 del D.Lgs n. 163/2006.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'allegato testo del Regolamento in oggetto e hanno concordato che:

"Le quote del Fondo, costituite in ciascun anno, che non vengano attribuíte in quanto i relativi incarichi sono affidati a personale non dipendente, sono computate – limitatamente alla eventuale differenza fra l'importo che sarebbe spettato al personale dipendente ed il minore ammontare corrisposto al personale esterno – ad incrementare il Fondo per il trattamento accessorio del personale dell'anno successivo".

Per	37	TAT	127	LT.
$\nu \Delta r$		E 134	P4 I	v٠٠
1 61	1	TTA	1 . T	ч.

Prof. Antonio Masiero

Dott. Luigi Giunti 4

Per le OO.SS.:

FLC CGIL

FIR CISL

UIL RUA

USI/RDB RICERCA..

COPIA CONFORME